

<b>Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 77 del 21.12.2015</b>	<b>Testo modificato</b>
<p><b>Art. 7 - Documento unico di programmazione</b></p> <p>1. Il Documento unico di programmazione (DUP):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;</li> <li>- è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario;</li> <li>- costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.</li> </ul> <p>2. Il Documento unico di programmazione è predisposto in forma semplificata nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni.</p> <p>3. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito della deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri comunali, la Sezione Strategica del DUP (SeS) per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi entro i successivi 30 giorni. Per il DUP 2016, il termine del 31 luglio è prorogato al 31 dicembre 2015. La deliberazione è corredata dalla relazione dell'Organo di revisione contabile.</p> <p>4. Entro il 15 novembre di ciascun anno, e comunque nella stessa seduta con cui si approva lo schema di bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito della deliberazione, la Sezione Operativa del DUP (SeO) e l'eventuale nota di aggiornamento della Sezione Strategica per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>5. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato da tutti i Responsabili dei Servizi che saranno coinvolti nella realizzazione dei relativi progetti e il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario.</p>	<p><b>Art. 7 - Documento unico di programmazione</b></p> <p>1. Il Documento unico di programmazione (DUP):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;</li> <li>- è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quelle del mandato amministrativo e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario;</li> <li>- costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.</li> </ul> <p>2. Il Documento unico di programmazione è predisposto in forma semplificata nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni.</p> <p>3. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito della deliberazione presso la segreteria e relativa comunicazione ai consiglieri comunali (anche a mezzo posta elettronica), la Sezione Strategica del DUP (SeS) per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi entro i successivi 30 giorni.</p> <p>4. Entro il 15 novembre di ciascun anno, e comunque nella stessa seduta con cui si approva lo schema di bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito della deliberazione presso la segreteria e invio di comunicazione ai consiglieri (anche a mezzo posta elettronica) la Sezione Operativa del DUP (SeO) e l'eventuale nota di aggiornamento della Sezione Strategica per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>5. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato da tutti i Responsabili dei Servizi che saranno coinvolti nella realizzazione dei relativi progetti e il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario.</p>
<p><b>Art. 10 - Predisposizione del bilancio di previsione</b></p> <p>1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di Programmazione (SeO) sono predisposti dalla giunta comunale e presentati all'organo consiliare, mediante comunicazione ai consiglieri comunali, entro il 15 novembre di ogni anno.</p> <p>2. Il responsabile del servizio finanziario, acquisiti tutti gli elementi necessari, predispone lo schema di delibera di approvazione dello schema di bilancio di</p>	<p><b>Art. 10 - Predisposizione del bilancio di previsione</b></p> <p>1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di Programmazione (SeO) sono predisposti dalla giunta comunale e presentati all'organo consiliare, mediante comunicazione ai capigruppo consiliari, entro il 15 novembre di ogni anno.</p> <p>2. Il responsabile del servizio finanziario, acquisiti tutti gli elementi necessari, predispone lo schema di delibera di approvazione dello schema di bilancio di</p>

<p>previsione e dei relativi allegati da sottoporre all'approvazione della Giunta ed all'organo di revisione economico finanziario ai fini del rilascio della propria relazione.</p> <p>3. Il bilancio di previsione e gli allegati previsti dall'art. 172 del Tuel nonché la relazione dell'organo di revisione sono presentati all'organo consiliare mediante deposito presso la segreteria per consentirne l'approvazione entro il termine di legge. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'Albo pretorio, sul sito web dell'ente e comunicazione immediata ai consiglieri comunali a cura del Sindaco.</p>	<p>previsione e dei relativi allegati da sottoporre all'approvazione della Giunta entro il 15 novembre.</p> <p>3. Il bilancio di previsione e gli allegati previsti dall'art. 172 del Tuel sono presentati all'organo consiliare mediante deposito presso la segreteria e invio di comunicazione ai consiglieri (anche a mezzo posta elettronica) per consentirne l'approvazione entro il termine di legge, a cura del Sindaco. Tale documentazione resterà depositata per 10 giorni consecutivi.</p> <p>4. Lo schema di bilancio finanziario e la nota di aggiornamento al DUP predisposti dall'organo esecutivo sono trasmessi all'Organo di revisione per il rilascio del relativo parere.</p> <p>5. I pareri di cui al precedente comma sono rilasciati entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti.</p>
<p><b>Art. 11 - Presentazione di emendamenti</b></p> <p>1. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio almeno 7 giorni prima di quello previsto per l'approvazione del bilancio.</p> <p>2. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare entro 4 giorni prima di quello previsto per l'approvazione del bilancio, emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.</p> <p>3. Gli emendamenti:</p> <p>a) dovranno essere presentati nella forma scritta</p> <p>b) non potranno determinare squilibri di bilancio</p> <p>4. Gli emendamenti presentati dai consiglieri dovranno essere inseriti all'Ordine del Giorno della seduta consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione, accompagnati da un parere congiunto dell'organo di revisione e del responsabile del servizio finanziario da esprimere entro il giorno precedente l'approvazione in consiglio del bilancio. Tale parere dovrà esprimersi in ordine all'ammissibilità o meno dell'emendamento il quale sarà definitivamente approvato in consiglio nella stessa seduta di approvazione del bilancio.</p>	<p><b>Art. 11 - Presentazione di emendamenti</b></p> <p>1. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio almeno 7 giorni prima di quello previsto per l'approvazione del bilancio.</p> <p>2. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare entro 4 giorni prima di quello previsto per l'approvazione del bilancio, emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.</p> <p>3. Gli emendamenti:</p> <p>a) dovranno essere presentati nella forma scritta</p> <p>b) non potranno determinare squilibri di bilancio</p> <p>4. Gli emendamenti presentati dai consiglieri dovranno essere accompagnati da parere dell'organo di revisione e del responsabile del servizio finanziario da esprimere entro il giorno precedente l'approvazione in consiglio del bilancio. L'Organo di revisione esprimerà parere solo sugli emendamenti che hanno ottenuto il parere favorevole tecnico e/o contabile. Non possono essere messi in votazione gli emendamenti che determinano squilibri di bilancio e presentano parere negativo del Responsabile del servizio finanziario.</p>